



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

AREA DELLA DIRIGENZA

Parte Normativa

Art.1 - Ambito e validità

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo, formulato ai sensi dell'art.4 del CCNL 23/12/1999 e successive modificazioni - Area della Dirigenza - si applica ai dirigenti della Provincia di Matera, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ed ha validità a partire dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza del CCNL.

Ferme restando le clausole di verifica, il presente Contratto conserva la sua efficacia sino alla sottoscrizione dei successivi Contratti collettivi decentrati integrativi.

È fatta salva comune la preminenza del CCNL su quello locale, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

Ad avvenuta sottoscrizione, il presente CCDI è inviato per la verifica della compatibilità dei costi complessivi con i vincoli di bilancio, ai Revisori dei Conti. Trascorsi 15 gg. Dall'inoltro, in mancanza di rilievi, il presente CCDI è da considerarsi valido ed efficace.

Art.2 - Obiettivi

Il presente contratto è finalizzato a valorizzare la specificità del ruolo dirigenziale attraverso:

- Una maggiore chiarezza del sistema di valutazione, che deve tendere a verifiche oggettive;
- Una più compiuta definizione degli spazi di azione e delle specifiche responsabilità con riferimento alle autonome possibilità gestionali;
- Lo sviluppo di un sistema retributivo maggiormente collegato ai risultati raggiunti.

Le parti concordano sulla necessità di investire in organizzazione per incrementare la capacità di ottenere risultati, di impiegare efficacemente le risorse, di trasferire gli obiettivi in attività, di modificare i comportamenti al fine di concretizzare ciò che è stato programmato.

Art.3 - Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali tra l'Amministrazione provinciale e le organizzazioni sindacali sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli

assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali al fine di potenziare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività amministrata.

Nel rispetto delle diversità dei ruoli le parti convengono sull'importanza di stabilire corretti rapporti. Tenuto conto del Decreto legislativo n.165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e del vigente CCNL Area della Dirigenza, concordano di dare piena attuazione al sistema delle relazioni previsto per la contrattazione a livello di ente e si impegnano a gestirla con la massima trasparenza.

Le relazioni sindacali dell'area della dirigenza si sviluppano secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL 23/12/1999 e successive modificazioni, come di seguito integrati:

- L'Amministrazione informerà le organizzazioni sindacali sugli atti di valenza generale concernenti l'attività e le funzioni dei dirigenti di norma almeno 7 giorni prima della presentazione di tali atti all'organo competente per l'adozione.

In ogni caso, nel rispetto della privacy, l'Amministrazione si impegna a garantire l'accesso ai documenti rientranti nella sfera della contrattazione, concertazione e consultazione.

Art.4 - Informazione

L'Amministrazione provinciale ed i Dirigenti si impegnano ad assumere l'istituto contrattuale dell'informazione quale strumento concreto per improntare le reciproche relazioni ai principi di correttezza, buona fede, trasparenza dei comportamenti, anche al fine di prevenire situazioni di conflittualità.

Art.5 - Sussistenza delle condizioni per l'applicazione degli artt.26 e 4 del CCNL 23/12/1999

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26 del CCNL 23/12/1999, sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni della valutazione delle indennità di posizione dei dirigenti.

Sono oggetto di contrattazione gli incrementi degli stanziamenti previsti per l'indennità di posizione e di risultato.

Art.6 - Pari opportunità

In attuazione dei principi di cui alla Legge 10/04/1999 n.125, la Provincia garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

Art.7 - Tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 09/04/2008, n.81.

B1. Retribuzione di posizione

In relazione alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed esterne, il Presidente quantifica la posizione dei dirigenti all'atto del conferimento o della redistribuzione dei relativi incarichi, in applicazione dei prescritti parametri appositamente adottati dalla Giunta provinciale.

B2. Retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato non è legata alla posizione ma alle prestazioni dei dirigenti.

L'indennità di risultato è quindi un premio per il conseguimento di determinati obiettivi in forza di particolari qualità delle prestazioni dirigenziali.

L'indennità in parola viene erogata dal Presidente alla luce dei risultati della prescritta valutazione delle prestazioni dirigenziali operata dal Nucleo di Valutazione, nella misura massima del 15% della retribuzione di posizione.

Art.19 - Omnicomprensività del trattamento economico

Rientrano nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente, tra cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili, nonché di docente per conto dell'Ente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto stabilito dagli artt.24, comma 3, e 53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni.

Art.20 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art.21 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.41 del D.Lgs. n.150/2009, nonché ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento, dal CCNL o dalle altre fonti normative vigenti.

Il Comitato dei Garanti ha altresì la funzione di decidere sui ricorsi dei dirigenti avverso le valutazioni dei risultati della propria gestione così come operata dal Nucleo di Valutazione.

Per ciò che concerne la composizione ed i criteri di funzionamento si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del ruolo e delle funzioni del Comitato dei Garanti.

Art.21 - Contratti individuali di lavoro

Ai fini della corretta e trasparente gestione dei rapporti dirigenziali sarà stipulato con ciascun dirigente il prescritto contratto individuale di lavoro.

Art. 22 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente CCDI, si fa pieno e completo rinvio alle norme di leggi vigenti in materia.
